

Appendice 1

Regolamento per le visite guidate e i viaggi di Istruzione

PREMESSA

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della persona rientranti tra le attività integrative della scuola.

La fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Articolo 1

1. La scuola determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione delle iniziative, in modo che siano compatibili con l'attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e la durata.
2. Si possono organizzare:
 - a. Viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, visite presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico- artistico, e gemellaggi sempre in coerenza con gli obiettivi didattici delle diverse classi;
 - b. Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali.
 - c. Viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.
 - d. Visite guidate: si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, spettacoli teatrali, località di interesse storico-artistico, parchi naturali.

Articolo 2

La partecipazione ai viaggi di istruzione dovrà essere autorizzata di volta in volta dai genitori degli alunni interessati.

Per quanto riguarda le uscite didattiche in orario scolastico effettuate all'interno del centro urbano che non prevedono l'utilizzo di mezzi di trasporto, si adotta una modalità di autorizzazione permanente, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci all'inizio dell'anno scolastico.

Articolo 3

In nessun caso può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le classi coinvolte, fatti salvi casi specifici da valutare di volta in volta.

Articolo 4

Gli alunni che non dovessero partecipare ai viaggi di istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le attività didattiche.

Articolo 5

Le uscite nell'ambito del territorio del Comune possono essere organizzate dall'insegnante previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Articolo 6

- 1 L'incarico di accompagnatore comporta per il docente l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- 2 È opportuna la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità, può essere deliberata dal Consiglio d'Istituto. Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno.
- 3 È altresì consentita, limitatamente alla sola scuola dell'infanzia, la presenza dei genitori, fatti salvi casi eccezionali per gli altri ordini.

Articolo 7

Su decisione motivata del Consiglio di Classe, non parteciperanno ai viaggi e alle visite d'istruzione - previo avviso ai genitori - gli alunni che con il loro comportamento potrebbero mettere a rischio il buon esito delle stesse. Gli studenti manterranno comunque l'obbligo della frequenza scolastica durante i giorni dei viaggi e delle visite.

Articolo 8

Al fine del conferimento dell'incarico di accompagnatore, il Dirigente Scolastico individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità. I docenti accompagnatori, concluso il viaggio di istruzione, sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico degli inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Articolo 9

Tutti i partecipanti a viaggi di istruzione o visite guidate devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere acquisito agli atti della segreteria il prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Articolo 10

I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.

Articolo 11

Il bilancio della scuola può esaminare la possibilità di esonerare eventuali alunni bisognosi dal contributo gita.

Articolo 12

La documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta degli organi, è la seguente:

- a. Elenco nominativo degli alunni partecipanti;

- b. Elenco nominativo dei docenti accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- c. Preventivo di spesa e le disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- d. Programma analitico del viaggio;
- e. Dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa.

Articolo 13

Al fine di consentire agli uffici di Segreteria un'adeguata funzione organizzativa ed amministrativa è necessario che venga predisposto un piano annuale di programmazione di massima di tutte le visite guidate e dei viaggi d'istruzione da presentare al Collegio docenti e al Consiglio di Istituto.

Articolo 14

Per la mancata e motivata partecipazione degli alunni alle gite o visite didattiche programmate, non potranno essere restituite le quote per servizi generali (pullman, guide, ecc....), lasciando la possibilità di restituzione per le quote di spesa individuale (vitto e alloggio) nel caso non venissero pagate e fossero disponibili in bilancio.

Articolo 15

Gli alunni durante le uscite devono attenersi alle stesse regole di comportamento previste per tutte le attività scolastiche. In caso di comportamenti scorretti si applicheranno le sanzioni previste dal Regolamento.

Articolo 16

Il docente organizzatore si occuperà esclusivamente degli aspetti di seguito elencati, non partecipando alle procedure burocratico-amministrative, alla stesura dei bandi di gara e al conseguente esame dei preventivi giunti alla scuola, ad eccezione degli aspetti strettamente connessi a quanto elencato nei seguenti punti:

- a) Visite d'istruzione di una o mezza giornata: raccolta e diffusione delle proposte dei soggetti esterni; raccolta e trasmissione agli uffici di segreteria delle proposte dei docenti dei tre ordini di scuola
- b) Viaggi d'istruzione: definizione delle scelte didattiche e culturali e dei relativi itinerari, in seguito alle decisioni operate dagli ordini collegiali e sulla base delle proprie proposte e di quelle dei docenti;
- c) Stage linguistici: individuazione e scelta delle escursioni e degli itinerari didattici Anche le scelte relative ai punti b) e c) verranno successivamente trasmesse agli uffici di segreteria.

Articolo 17

1. Per quanto riguarda le visite d'istruzione della durata di un giorno o di mezza giornata, i contatti e gli accordi con gli Enti, le Associazioni e le strutture interessate, nonché la distribuzione dei moduli di autorizzazione e di quelli di pagamento delle quote degli studenti partecipanti spettano ai docenti promotori delle visite stesse. Sempre ai medesimi docenti spetta il compito di raccogliere le ricevute degli avvenuti versamenti effettuati dai genitori e consegnarle in Segreteria, insieme alle autorizzazioni firmate dai genitori. Entro la fine di ottobre di ogni anno scolastico i coordinatori di classe, interclasse e intersezione dovranno presentare l'elenco delle proposte di visite e viaggi d'istruzione relative all'intero anno scolastico. Tale elenco dovrà essere compilato su apposito modulo e dovrà indicare, per ciascuna proposta, le attività previste, l'ente/associazione/struttura interessata, la destinazione, il giorno e/o il periodo previsto, la durata (intera o mezza giornata), la forbice numerica degli studenti e degli accompagnatori previsti e le relative classi di appartenenza.

2. Per quanto riguarda i viaggi di più di un giorno, le proposte definitive dovranno essere formulate, motivate e verbalizzate nel corso dei consigli di classe di ottobre. Nei giorni immediatamente successivi, i docenti organizzatori delle classi interessate avranno cura di fornire alla Segreteria, un documento redatto sulla base di un apposito modulo, contenente l'indicazione delle classi coinvolte, la destinazione, il periodo, la durata, le mete e le attività previste per ogni singolo viaggio.

Appendice 2

Regolamento per la formazione delle classi prime

Scuola dell'infanzia

Articolo 1.

1. Le iscrizioni verranno effettuate secondo i tempi e le modalità indicate dalla relativa normativa.
2. I genitori esprimono innanzitutto, all'atto dell'iscrizione, la loro preferenza rispetto al plesso, l'organizzazione e il tempo scuola.
3. Nella formazione delle sezioni dei vari plessi, si terrà conto della disponibilità dei posti.

Articolo 2

Plesso "Siamo Amici"

1. Le sezioni omogenee sono costituite da alunni divisi per fasce d'età.
2. In caso di sovrannumero rispetto ai posti disponibili, per l'ammissione alla frequenza, si terrà conto di alcuni criteri individuati che determineranno la formazione di una graduatoria.
3. All'atto dell'iscrizione i genitori saranno informati circa i criteri di formazione della graduatoria che così sono articolati:
 - a. Aver compiuto 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede l'iscrizione
 - b. Avere relazioni di parentela con altri bambini frequentanti il plesso
 - c. Continuità scuola-famiglia
 - d. Bacino di utenza
 - e. Data di presentazione della domanda
4. Qualora vi siano ancora posti disponibili, potranno essere iscritti anche i bambini ***anticipatori***, temporaneamente inseriti in lista di attesa, tenendo conto innanzitutto delle date di nascita, poi dei criteri indicati ai punti a, b, c, d, e del precedente comma 5.